



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

112/2014
Settembre/2/2014 (*)
Napoli 3 Settembre 2014

Per i contributi, in presenza di denuncia del lavoratore relativi a prima dell'entrata in vigore della L. 335/1995, vige ancora la prescrizione decennale, anche per i periodi precedenti l'01.01.1996, data di entrata in vigore della L.335/95. Questa la (ri)conferma di cui alla sentenza Corte di Cassazione – Sezioni Unite - n° 15296 del 04/07/2014

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 15296 depositata il 4 luglio 2014, è tornata sull'ormai annosa questione della **prescrizione dei contributi a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 335/1995, che ha ridotto il termine prescrizione da dieci a cinque anni.**

Nel caso di specie la Suprema Corte ha ribaltato le sentenze dei Giudici di Merito, le quali accoglievano le eccezioni sollevate dalla RAI sul termine prescrizione quinquennale in applicazione dell'art. 3 della L.335/1995, revocando un decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'INPGI per il pagamento dei contributi per un giornalista, in relazione al quale il Consiglio dell'Ordine aveva disposto la retrodatazione dell'iscrizione al registro dei praticanti dal 01/08/1991.

In passato, le Sezioni Unite della Cassazione erano già intervenute sull'interpretazione dell'art. 3, commi 9 e 10, Legge n. 335/95, con diverse pronunce (*cfr.* Cass. Sez. Unite n. 5784/2008 e n. 6173/2008) e adesso, dopo aver analizzato le sentenze della Corte intervenute in questi anni, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "*in materia di **prescrizione del***

diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro e con riferimento all'intervenuta riduzione del termine di prescrizione da decennale a quinquennale, in virtù del disposto dall'art 3, commi 9 e 10, della Legge n. 335/1995, in relazione ai contributi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge per i quali il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato alla detta data, il termine decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla loro scadenza".

Inoltre, sempre in tema, è il caso di sottolineare che per gli Ermellini (cfr. Cass. n. 5320 del 5.3.2009 e Cass. n. 5811 del 10.3.2010) **non è necessario che la denuncia sia resa nota al datore di lavoro, debitore della contribuzione.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT